



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio centrale per il referendum costituito, a norma dell'articolo 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modifiche e con la presenza dei magistrati:

Presidente

DI CERBO dott. Vincenzo

Vice Presidente

NOBILE dott. Vittorio
LAPALORCIA dott.ssa Grazia

Consiglieri

RAIMONDI dott. Giulio
D'ANTONIO dott.ssa Enrica
CIAMPI dott. Francesco Maria
MENICHETTI dott.ssa Carla
GRECO dott. Antonio
TRIA dott.ssa Lucia
MAZZITELLI dott.ssa Caterina
SAMBITO dott.ssa Maria Giovanna
IMPERIALI dott. Luciano
DI FLORIO dott.ssa Antonella
SIANI dott. Vincenzo
COSTANZO dott. Angelo
DE STEFANO dott. Franco
SCOTTI dott. Umberto Luigi Cesare Giuseppe
MANTOVANO dott. Alfredo
VANNUCCI dott. Marco
GALTERIO dott.ssa Donatella
RAMACCI dott. Luca

riunito il 16 ottobre 2019 ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Letto il verbale del 30 settembre 2019 che attesta il deposito, alle ore 12,00, nella Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, Palazzo di giustizia, della richiesta di referendum di cui all'art. 75 della Costituzione, sottoscritta dai delegati dei



rispettivi Consigli regionali delle Regioni Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Abruzzo, Basilicata e Liguria e concernente parti del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (e successive modificazioni ed integrazioni), parti del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 (e successive modificazioni ed integrazioni), parti della legge 27 maggio 2019, n. 51, nonché parti della legge 3 novembre 2017, n. 165;

Preso atto che la suddetta richiesta referendaria è corredata dalle copie delle delibere dei Consigli regionali con cui quella è stata formulata e con cui sono stati designati i Consiglieri delegati, come appresso:

- per la Regione Veneto: deliberazione n. 85 del 25/09/2019, approvata con 28 voti favorevoli su 38 votanti e 51 Consiglieri assegnati, sottoscritta dal Presidente Roberto Ciambetti; con allegata deliberazione n. 86 in pari data, in cui si dà atto della votazione a scrutinio segreto (con n. 39 votanti su 41 presenti e su 51 assegnati) e nomina, quale delegato effettivo, del Consigliere Roberto Ciambetti (con 28 voti) e, quale delegato supplente, del Consigliere Alessandro Montagnoli (con 25 voti); la prima, altresì, con allegata «Breve illustrazione della proposta referendaria», ove la proposta di referendum indica come avente ad oggetto «abrogazione delle disposizioni sull'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale in collegi plurinominali nell'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»;

- per la Regione Piemonte: deliberazione n. 21071 del 26/09/2019, approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati ma senza specificazione del numero dei voti favorevoli su 50 presenti e senza indicazione dei Consiglieri assegnati, sottoscritta dal Presidente Stefano Allasia; con allegata deliberazione n. 21072 in pari data, in cui si dà atto della votazione a scrutinio segreto (con n. 33 votanti su 31 presenti) e nomina, con numero di voti pari a quello dei votanti, quale delegato effettivo, del Consigliere Stefano Allasia e, quale delegato supplente, del Consigliere Alberto Preioni;

- per la Regione Lombardia: deliberazione n. XI/729 del 25/09/2019, approvata con 46 voti favorevoli su 48 presenti e senza indicazione dei Consiglieri assegnati, sottoscritta dal Presidente Alessandro Fermi, con contestuale designazione, priva di specificazione di separata votazione, quale delegato effettivo, del Consigliere Alessandra Cappellari e, quale delegato supplente, del Consigliere Roberto Anelli;

- per la Regione Friuli - Venezia Giulia: deliberazione n. 62 del 25/09/2019, approvata con 27 voti favorevoli su 44 votanti e 49 Consiglieri assegnati alla



Regione, sottoscritta dal Presidente Piero Mauro Zanin; con allegata deliberazione n. 63 in pari data, in cui si procede della designazione, senza indicazione delle modalità di scelta o di votazione, né del numero di Consiglieri votanti e di quelli presenti, quale delegato effettivo, del Consigliere Bordin e, quale delegato supplente, del Consigliere Bernardis, senza altre generalità;

- per la Regione Sardegna: deliberazione n. 67/4 del 25/09/2019, approvata senza indicazione di quanti voti favorevoli, di quanti siano stati di Consiglieri votanti e di quanti fossero quelli assegnati (ma con mera menzione di una approvazione a maggioranza, neppure ulteriormente specificata, dei Consiglieri assegnati), sottoscritta dal Presidente Michele Pais; con allegata deliberazione "n. 1" in pari data, in cui si procede alla designazione, senza indicazione delle modalità di scelta o di votazione, né del numero di Consiglieri votanti né di quelli presenti, quale delegato effettivo, del Consigliere Michele Pais e, quale delegato supplente, del Consigliere Dario Giagoni;

- per la Regione Abruzzo: deliberazione di cui a verbale n. 13/3 del 26/09/2019, approvata all'unanimità dei 17 presenti e su 31 Consiglieri assegnati, sottoscritta dal Presidente Sospiri; con allegata deliberazione di cui a verbale n. 13/4 in pari data, in cui si procede alla designazione, approvata all'unanimità dei soli 16 Consiglieri votanti, senza indicazione delle modalità di scelta o di votazione, né del numero di Consiglieri votanti né di quelli presenti, quale delegato effettivo, del Consigliere Fabrizio Montepara e, quale delegato supplente, del Consigliere Angelo Simone Angelosante;

- per la Regione Basilicata: deliberazione n. 44 del 27/09/2019, approvata con 11 voti favorevoli su 11 votanti e 21 Consiglieri assegnati, sottoscritta dal Presidente Carmine Cicala; con allegata deliberazione n. 45 in pari data, in cui si dà atto della votazione a scrutinio segreto (con n. 11 votanti su 11 presenti) e nomina, quale delegato effettivo, del Consigliere Roberto Calderoli (con 11 voti) e, quale delegato supplente, del Consigliere Carmine Cicala (con 11 voti);

- per la Regione Liguria: deliberazione n. 24 del 27/09/2019, approvata con 17 voti favorevoli su 18 votanti e senza espressa indicazione del numero di Consiglieri assegnati, sottoscritta dal Presidente Alessandro Piana, con contestuale designazione, quale delegato effettivo, del Consigliere Franco Senarega e, quale delegato supplente, del Consigliere Paolo Ardenti;

Preso atto che la suddetta richiesta referendaria, secondo quanto risulta dalle delibere consiliari, è riferita a «abrogazione delle disposizioni sull'attribuzione



dei seggi con metodo proporzionale in collegi plurinominali nell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» e consta del seguente quesito, uniformemente riprodotto in ciascuna delle delibere dei Consigli regionali suddetti:

«Volete voi che siano abrogati:

a) il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente a:

- articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole “un numero di”, nonché alle parole “tre ottavi del totale dei”, alle parole “con arrotondamento all'unità inferiore,” alle parole “la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore.” e all'ultimo periodo; comma 3; comma 4, ultimo periodo;
- articolo 3, comma 2;
- articolo 4, comma 2, limitatamente alle parole “, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale”;
- articolo 14, primo comma, limitatamente alle parole “nei collegi plurinominali e” nonché alle parole “nei singoli collegi plurinominali e”;
- articolo 17, primo comma, limitatamente alle parole “delle liste di candidati nei collegi plurinominali e”;
- articolo 18-bis, comma 1, limitatamente alle parole “nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista”, nonché alle parole “compresi nel collegio plurinominale,”, alla parola “plurinominale” ovunque ricorra, nonché alla parola “plurinominali”; comma 1-bis, limitatamente alla parola “plurinominale”; comma 2-bis, secondo periodo; comma 3; comma 3.1, secondo periodo; comma 3-bis;
- articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole “plurinominali o”; commi 2 e 4; comma 5, limitatamente alle parole “plurinominale o”;
- articolo 20, primo comma, limitatamente alle parole “Le liste dei candidati nei collegi plurinominali e”;
- articolo 21, limitatamente alle parole “delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate,”;



- articolo 22, primo comma, n. 3), limitatamente alle parole “riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell’articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell’articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma”; n. 6-bis, limitatamente alle parole “dei candidati di ciascuna lista e” nonché alle parole “che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente” e alle successive lettere a) e b); n. 6-ter; secondo comma, limitatamente alle parole “e delle modificazioni da questo apportate alla lista.”;
- articolo 24, primo comma, n. 2), limitatamente alla parola “plurinominali”, alle parole “di lista,”, alle parole “delle liste della coalizione,” nonché alle parole “ai nominativi dei candidati, nell’ordine numerico di cui all’articolo 18-bis, comma 3, e”; n. 5), limitatamente alla parola “plurinominali”;
- articolo 30, primo comma, n. 4, limitatamente alle parole “le liste dei candidati del collegio plurinominale e”;
- articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole “con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico”; comma 2, secondo periodo; comma 3, limitatamente alle parole “nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale”; comma 4, limitatamente alle parole “nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale.”; comma 5;
- articolo 48, primo comma, secondo periodo, limitatamente alla parola “plurinominale.”; terzo periodo, limitatamente alla parola “plurinominale.”;
- articolo 53, primo comma, limitatamente alla parola “plurinominale”;
- articolo 58, secondo comma, primo periodo, limitatamente alle parole “e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.”; secondo periodo, limitatamente alle parole “a favore della lista e”; terzo comma, primo periodo, limitatamente alle parole “a favore della lista e” nonché secondo periodo;
- articolo 59-bis, comma 1, limitatamente alle parole “e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale,” nonché alle parole “a favore della lista e”; comma 2, limitatamente alle parole “e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima” nonché alle parole “a favore della lista e”;



- articolo 68, comma 3, quarto periodo, limitatamente alle parole “dei voti di ciascuna lista e”; comma 3-bis, limitatamente alle parole “i voti di lista e”;
 - articolo 69, secondo periodo;
 - articolo 71, primo comma, n. 2), limitatamente alle parole “dei voti di lista e”; secondo comma, limitatamente alle parole “per le singole liste e”;
 - articolo 77, primo comma, lettere c) d), e) f) g), h), i) ed l);
 - articolo 83;
 - articolo 83-bis;
 - articolo 84;
 - articolo 85;
 - articolo 86, commi 1 e 2;
 - articolo 106, primo comma, limitatamente alle parole “o più di una lista di candidati”;
 - tabelle A-BIS e A-TER;
- b) il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti:
- articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole “un numero di”, alle parole “pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all’unità più prossima, assicurandone uno per ogni circoscrizione.” nonché alle parole “e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol,” e alla parola “restanti”; commi 2-bis, 2-ter e 4;
 - articolo 2, limitatamente alle parole “e in collegi plurinominali.”;
 - articolo 9, comma 2, limitatamente alle parole “di candidati per l’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali” e alle parole “compresi nel collegio plurinominale,”; comma 4; comma 4-bis, secondo periodo;
 - articolo 10, comma 5, limitatamente alle parole “delle liste di candidati”; comma 6, limitatamente alle parole “di liste o”;
 - articolo 11, comma 1, lettera a), limitatamente alla parola “plurinominali” nonché alle parole “di lista”, alle parole “delle liste della coalizione”, alle parole “di ciascuna lista” e alle parole “ai nominativi dei candidati, nell’ordine numerico di presentazione, e”; lettera c), n. 1), limitatamente alle parole “delle liste”; comma 3, secondo periodo;



- articolo 14, comma 1, primo periodo, limitatamente alla parola “plurinominale”, e secondo periodo; comma 2, primo periodo, limitatamente alle parole “a favore della lista e ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale”, e secondo periodo;
- articolo 16, comma 1, lettere c), d), e), f) g), h), i) ed l);
- articolo 16-bis;
- articolo 17;
- articolo 17-bis;
- articolo 19, comma 2;
- tabelle A e B;

c) la legge 27 maggio 2019, n.51, limitatamente alle seguenti parti:

- articolo 3, rubrica, limitatamente alle parole “e plurinominali”; comma 1, limitatamente alle parole: “Qualora, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione,” e alle parole “e plurinominali”; comma 2, alinea, limitatamente alle parole “dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale di cui al medesimo comma 1,”; comma 2, lettera a), n. 2), limitatamente alla parola “b),”; comma 2, lettera b), n. 2), limitatamente alla parola “b),”;

d) la legge 3 novembre 2017, n. 165, limitatamente alle seguenti parti:

- articolo 3, rubrica, limitatamente alle parole “e dei collegi plurinominali”; comma 1, alinea, limitatamente alle parole “e dei collegi plurinominali”; comma 1, lettera a), limitatamente alle parole “fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste,”, alla parola “restanti”, alla parola “231” nonché alle parole “Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono costituiti, rispettivamente, sei e due collegi uninominali come territorialmente definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica;” alla parola “altre”; comma 1, lettera b); comma 1, lettera c), limitatamente alle parole “e di ciascun collegio plurinominale”, alla parola “rispettivamente,” e alle parole “e dei collegi plurinominali”; comma 1, lettera d), limitatamente alle parole “e nella formazione dei collegi plurinominali”, nonché alle parole “e i collegi plurinominali,” nonché all’ultimo periodo; comma 2, alinea, limitatamente alle parole “e i collegi plurinominali”; comma



2, lettera a), limitatamente alle parole “fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol,” alla parola “restanti”, alla parola “109” nonché al secondo periodo e, al terzo periodo, alla parola “altre”; lettera b); lettera c), limitatamente alle parole “e di ciascun collegio plurinominali”, alla parola “rispettivamente,” nonché alle parole “e dei collegi plurinomiali”; lettera d), limitatamente alle parole “e nella formazione dei collegi plurinomiali” e alle parole “e i collegi plurinomiali,”; comma 6, secondo e terzo periodo, limitatamente alle parole “e dei collegi plurinomiali”?

Rilevato, in primo luogo, che non risulta appieno rispettata la prescrizione del terzo comma dell’art. 27 della legge n. 352 del 1970, richiamato dal primo comma dell’art. 30, a mente del quale «qualora si richieda referendum per la abrogazione di parte di uno o più articoli di legge, oltre all’indicazione della legge e dell’articolo di cui ai precedenti commi primo e secondo, deve essere inserita l’indicazione del comma, e dovrà essere altresì integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni di legge delle quali sia proposta l’abrogazione»: in particolare, non risulta integralmente trascritto il testo letterale di tutte disposizioni di legge delle quali sia proposta l’abrogazione;

Ritenuto opportuno, per garantire la puntuale osservanza della richiamata disposizione della legge n. 352 del 1970, invitare i promotori ad integrare la formulazione del quesito nel pieno rispetto della medesima, mediante gli adeguati atti da adottarsi nelle forme di legge;

Rilevato che, prima di stabilire la denominazione della richiesta di referendum da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, occorre sentire i promotori, ai sensi del settimo comma dell’art. 32 della legge n. 352 del 1970;

Rilevato, altresì, che, nelle delibere adottate dai Consigli regionali del Piemonte e della Sardegna come depositate presso questo Ufficio, non risulta indicato chiaramente il numero dei voti favorevoli espressi a favore della proposta, per risultarvi soltanto l’esito sommario dell’intervenuta approvazione a maggioranza e senza dare conto degli eventuali voti di minoranza o delle astensioni;

Ritenuto tuttavia che tale ultima irritalità non rileva direttamente sull’esito della richiesta, siccome, a tacer d’altro, risulta comunque il rispetto pure di tali regole di formazione dell’atto per le altre delibere di Consigli regionali, quindi



in numero superiore a quello minimo richiesto dall'art. 75 della Costituzione per il rituale avvio della procedura referendaria;

Ritenuto comunque di proporre fin d'ora ai promotori, quale denominazione della richiesta referendaria ed al fine di individuare con immediatezza e chiarezza l'oggetto della consultazione, descritto in termini tecnici nelle delibere di avvio della procedura referendaria, la seguente: «abolizione del metodo proporzionale nell'attribuzione dei seggi in collegi plurinominali nel sistema elettorale della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»;

Ritenuto di fissare un termine, ai sensi dei commi quinto e settimo del citato art. 32 della legge n. 352 del 1970, per il deposito presso questo Ufficio dell'integrazione del quesito sopra prospettata ai proponenti e di eventuali osservazioni scritte in ordine alla proposta di denominazione della richiesta referendaria sopra indicata;

P.Q.M.

Invita i promotori ad integrare la formulazione del quesito con integrale trascrizione dei testi delle disposizioni di cui si chiede l'abrogazione;

Propone, al fine di identificare l'oggetto del referendum, la seguente denominazione:

«abolizione del metodo proporzionale nell'attribuzione dei seggi in collegi plurinominali nel sistema elettorale della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica».

Assegna termine fino al giorno 8 novembre 2019 ai promotori per far pervenire l'integrazione del quesito referendario con idonea trascrizione dei testi delle disposizioni di cui si chiede l'abrogazione ed eventuali osservazioni scritte in merito alla denominazione della richiesta di referendum sopra proposta.

Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dal deposito, ai delegati degli otto Consigli regionali promotori.

Roma, 16 ottobre 2019

Il Presidente

Vincenzo Di Carlo

Depositato in Segreteria
il 16 OTT. 2019
oggi _____

IL DIRETTORE AMM.VO

Giuliana Maria Rosaria MUNZIATA

Giuliana Maria Rosaria Munziata 9

